

21.2.2024

A9-0445/305

**Emendamento 305**

**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**

**A9-0445/2023**

**Karima Delli**

Patente di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**Proposta di direttiva**

**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) Per motivi di sicurezza stradale è necessario stabilire i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida. È opportuno procedere a un'armonizzazione delle norme relative agli esami di guida nonché al rilascio della patente di guida. A tal fine è opportuno specificare le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida dei veicoli a motore, basare l'esame di guida su questi concetti e precisare le norme minime concernenti l'idoneità *fisica e mentale* per la guida di detti veicoli.

(18) Per motivi di sicurezza stradale è necessario stabilire i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida. È opportuno procedere a un'armonizzazione delle norme relative agli esami di guida nonché al rilascio della patente di guida. A tal fine è opportuno specificare le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida dei veicoli a motore, basare l'esame di guida su questi concetti e precisare le norme minime concernenti l'idoneità per la guida di detti veicoli. ***Tali requisiti dovrebbero tenere conto delle diverse pratiche in uso in tutti gli Stati membri.***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/306

**Emendamento 306**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 bis)** *Attualmente, al momento del rilascio delle patenti di guida per il gruppo 1, in particolare per i conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE, la maggior parte degli Stati membri ha istituito una qualche forma di verifica dell'idoneità alla guida, al di là dell'esame della vista. Tale verifica può variare da un modulo di autovalutazione a un esame medico, effettuato da un medico generico o da un medico specialista o da un centro di analisi. Al momento del rinnovo delle patenti di guida per il gruppo 1, pochi Stati membri richiedono un esame medico. Inoltre, sono pochi gli Stati membri che hanno istituito un meccanismo nazionale per segnalare cambiamenti significativi nell'idoneità alla guida. In generale, al momento del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida per il gruppo 2, vale a dire per i conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, i requisiti sono più rigorosi e dettagliati, e impongono un esame medico.*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/307

**Emendamento 307**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità ***fisica e mentale*** per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità delle norme nazionali sul rispetto delle norme minime contribuirebbe alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterebbe distorsioni della concorrenza e terrebbe maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri ***dovrebbero essere autorizzati a imporre*** esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità ***fisica e mentale*** per la guida di altri veicoli a motore. Per motivi di trasparenza tali esami ***dovrebbero*** coincidere con il rinnovo delle patenti di guida.

*Emendamento*

(19) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità delle norme nazionali sul rispetto delle norme minime contribuirebbe alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterebbe distorsioni della concorrenza e terrebbe maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri ***possono introdurre*** esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità per la guida di altri veicoli a motore. Per motivi di trasparenza, tali esami ***possono*** coincidere con il rinnovo delle patenti di guida.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/308

**Emendamento 308**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) I corsi di aggiornamento volontari per conducenti esperti possono migliorare la sicurezza stradale sensibilizzando e imponendo ai conducenti di acquisire ulteriore esperienza nelle nuove soluzioni tecnologiche, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida e la guida semiautomatizzata e automatizzata. A tal fine, l'uso di simulatori potrebbe contribuire ad aggiornare le competenze dei conducenti esperti. Inoltre, i simulatori di guida potrebbero anche ricreare condizioni sfavorevoli e scenari di emergenza, migliorando di conseguenza la capacità del conducente di reagire e prendere decisioni in situazioni critiche.*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/309

**Emendamento 309**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 ter) La formazione lungo tutto l'arco della vita potrebbe contribuire a mantenere aggiornate le capacità dei conducenti esperti, in particolare in relazione all'ecoguida, all'aumento della massa dei veicoli, al continuo sviluppo tecnologico dei sistemi di assistenza alla guida e di altri dispositivi automatizzati, nonché ai modi alternativi di propulsione dei veicoli. Gli Stati membri potrebbero pertanto sviluppare moduli di formazione volontaria per conducenti esperti.*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/310

**Emendamento 310**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(27 bis)** *Per macchina mobile non stradale (NRMM) si intende un'ampia varietà di macchine utilizzate solitamente in molti modi fuori strada. Sono incluse, ad esempio, le macchine per l'edilizia e le macchine forestali (escavatori, caricatori, bulldozer, ecc.) e le macchine agricole (macchine raccogliatrici, motocoltivatori, ecc.). La direttiva in vigore non si applica a tali macchine. Tuttavia, tali macchine sono soggette a un mosaico di disposizioni nazionali per quanto riguarda la patente prescritta e i requisiti di formazione, in quanto tali macchine possono circolare su strade pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero collaborare al fine di facilitare l'uso delle macchine mobili non stradali nell'Unione, in particolare in un contesto transfrontaliero, per il lavoro stagionale o per il lavoro svolto da lavoratori distaccati. La Commissione dovrebbe istituire una piattaforma di cooperazione invitando le autorità nazionali e i portatori di interessi pertinenti, al fine di aggregare, elaborare e diffondere le conoscenze e le informazioni sulle migliori pratiche per i conducenti di veicoli per usi speciali come le macchine mobili non stradali in tutti gli Stati membri. Le deliberazioni della piattaforma di cooperazione dovrebbero servire quale base per la relazione della*

*Commissione sugli effetti dell'uso delle disposizioni nazionali sulle macchine mobili non stradali e le sue implicazioni per il mercato interno e la sicurezza stradale. Tale relazione potrebbe essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a facilitare l'uso delle macchine mobili non stradali nell'Unione.*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/311

**Emendamento 311**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 35 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 bis) Durante i preparativi per la revisione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto del fatto che gli Stati membri si trovano a dover affrontare sfide geografiche e sociali diverse quando si tratta di migliorare la sicurezza stradale. In effetti, mentre alcuni Stati membri puntano efficacemente a far rispettare le norme sulla circolazione stradale attraverso i cosiddetti sistemi a punti di demerito, altri stanno scegliendo metodi diversi, come l'imposizione immediata di sanzioni più severe o un maggiore impegno a favore di campagne mirate per l'applicazione della normativa e la prevenzione. È inoltre opportuno tener conto del fatto che gli stessi sistemi a punti di demerito possono differire notevolmente tra gli Stati membri che scelgono di ricorrervi. In proposito, andrebbero destinate risorse e attenzioni ad altre misure in grado di rafforzare la sicurezza stradale, consentendo nel contempo agli Stati membri di affrontare le diverse sfide cui si trovano confrontati nei modi che ritengono più efficaci.*

Or. en



21.2.2024

A9-0445/312

**Emendamento 312**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La presente direttiva non si applica *ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.*

2. *Fatti salvi l'articolo 12 bis (nuovo) e l'articolo 20 della presente direttiva come pure il diritto degli Stati membri di aggiungere categorie nazionali alle patenti di guida che rilasciano in conformità dell'allegato I, la presente direttiva non si applica alle macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, concepite o costruite per eseguire lavori, come le macchine mobili non stradali definite dal [regolamento relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (2023/0090(COD))].*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/313

**Emendamento 313**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) abbassandola a 15 anni per la  
categoria T;*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/314

**Emendamento 314**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1**

*Testo della Commissione*

per la categoria AM, il superamento di una prova teorica soltanto; gli Stati membri possono imporre ***il superamento di una prova di capacità e comportamento e di un esame medico per questa categoria.***

*Emendamento*

per la categoria AM, il superamento di una prova teorica soltanto; ***nel rispetto del principio di sussidiarietà***, gli Stati membri possono imporre ***che siano soddisfatte ulteriori condizioni. Essi ne informano la Commissione.***

Or. en